



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE GENERALE
GOVERNO DEL TERRITORIO

Settore Pianificazione del territorio

AOO-GRT Prot.
da citare nella risposta

Data

Oggetto: Osservazione regionale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/05.

**Al Sindaco del Comune di
Terranuova Bracciolini (AR)**

**e p.c. Al Presidente della
Provincia di Arezzo**

Si trasmette in allegato l'osservazione relativa alla Variante di aggiornamento del Piano Strutturale adottata con Del. di C.C. n. 52 del 11/11/2013 e alla Variante quinquennale del Regolamento Urbanistico adottata con Del. di C.C. n. 53 del 11/11/2013 trasmesse alla Regione Toscana con prot. reg. n. 292755-A del 14/11/2013.

Il Settore Pianificazione del Territorio, che ha predisposto l'osservazione, è a disposizione per gli approfondimenti che saranno ritenuti opportuni, nel quadro della collaborazione istituzionale tra le strutture tecniche previste dalla Legge Regionale sul Governo del Territorio

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Maria Sargentini)



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE GENERALE
GOVERNO DEL TERRITORIO

Settore pianificazione territoriale

AOO-GRT Prot.
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio
Numero

Oggetto: osservazione regionale ai sensi dell'art. 17 della L.r. 1/2005

**Al Direttore Generale Governo del Territorio
Dott.ssa Maria Sargentini**

Si trasmette in allegato l'osservazione relativa alla Variante di aggiornamento del Piano Strutturale adottata con Del. di C.C. n. 52 del 11/11/2013 e alla Variante quinquennale del Regolamento Urbanistico adottata con Del. di C.C. n. 53 del 11/11/2013 del Comune di Terranuova Bracciolini, predisposta dal Settore.

Il Settore Pianificazione del Territorio, che ha predisposto l'osservazione, è a disposizione per gli approfondimenti che saranno ritenuti opportuni, nel quadro della collaborazione istituzionale tra le strutture tecniche prevista dalla Legge Regionale sul Governo del Territorio.

Cordiali saluti

BG/MSG



Il Dirigente del Settore
(Architetto Antonella Turci)



AOO-GRT Prot.
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio
Numero

Oggetto: Comune di Terranuova Bracciolini (AR) - Variante di aggiornamento del Piano Strutturale - Del. di C.C. n. 52 del 11/11/2013 e Variante quinquennale del Regolamento Urbanistico - Del. di C.C. n. 53 del 11/11/2013
Osservazione ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/2005.

Il Comune di Terranuova Bracciolini è dotato di P.S. redatto ai sensi della l.r. 5/1995 e approvato con Del. di C.C. n. 72 del 08/10/2004. Il R.U. è stato redatto ai sensi della l.r. 1/2005 ed è stato approvato con Del. di C.C. n. 4 del 25/01/2007.

La Variante in oggetto è stata assoggettata a Vas e il Rapporto Ambientale è tra gli allegati alla Delibera di adozione.

A seguito dell'esame degli elaborati adottati, si evidenziano alcuni elementi da approfondire in relazione alla coerenza con gli atti della programmazione e pianificazione territoriale regionale con particolare riferimento alla L.R. 1/05, al PIT, nonché ai regolamenti applicativi della L.R. 1/05 pubblicati sul BURT n. 2 del 14/02/07.

La presente osservazione tiene conto dei contributi forniti dalle articolazioni organizzative regionali di settore competenti per materia e viene formulata nello spirito di collaborazione ed al fine di contribuire al miglioramento della qualità tecnica dell'atto di governo del territorio e per l'efficacia dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 27 della L.R. 1/05.

Variante al Piano Strutturale

Premesso che la redazione della Variante al PS ha come scopo dichiarato l'adeguamento alla vigente normativa regionale e al PIT, si ritiene utile evidenziare che le tavole di progetto del PS non dovrebbero rappresentare una zonizzazione che comprende le espansioni future anche laddove esse ripropongano quelle del precedente Piano. E' infatti opportuno, in questa fase, che tutte le precedenti previsioni vengano valutate e, laddove confermate, siano localizzate nel RU.

In tal senso appare opportuno richiamare i contenuti di cui all'art. 53 della l.r. 1/2005, nel quale si specifica che il PS *"delinea la strategia dello sviluppo territoriale comunale mediante l'indicazione e la definizione di obiettivi e indirizzi per la programmazione del governo del territorio; delle unità territoriali organiche elementari [...]; delle dimensioni massime e sostenibili degli insediamenti nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari [...]"*. Tali indicazioni e definizioni non possono in alcun modo essere localizzative, come invece si evince ad esempio dalle tavole relative ai "Sottosistemi funzionali" TAV. 01 e TAV. 02. Pertanto, nella formulazione delle strategie così rappresentate, emerge un contrasto con le finalità espresse dalla l.r.1/2005 e in particolare con la necessità non solo di non attribuire al PS un ruolo conformativo dei suoli ma anche di non sollecitare aspettative finanziarie da parte dei proprietari dei terreni.

Statuto del Territorio

Sono individuate quali invarianti strutturali: *"il carattere lineare del sistema produttivo attestato sul percorso autostradale" e "Il Casello autostradale come nodalità territoriale a scala sovraurbana"*. Gli obiettivi di governo del territorio individuano *"il consolidamento, la strutturazione e la valorizzazione del tessuto produttivo attestato lungo l'autostrada attraverso il suo potenziamento e l'integrazione dei servizi" e l' "utilizzo della risorsa del Casello Autostradale come opportunità irripetibile per l'individuazione di aree, attività e destinazioni che potranno ridurre i livelli di mobilità su tutta l'area"*.

Per quanto concerne le linee programmatiche e le strategie di pianificazione, par. 1.1.4, si prevede di *"consolidare, incrementare e infrastrutturare gli insediamenti produttivi posti lungo l'asse autostradale, favorendo il recupero del degrado di alcuni insediamenti. Potenziamento del sistema infrastrutturale e dei servizi" e di "Individuare una complessità di servizi e funzioni da insediare in prossimità del casello autostradale al fine di utilizzare tale risorsa per tutte quelle attività funzionali alla mobilità territoriale quali: attività di servizio e di supporto alle imprese, centri all'ingrosso, magazzini, spazi per mostre e/o fiere, attività di tipo turistico ricettivo etc. Tali insediamenti, potranno anche esuberare la sfera di interesse strettamente comunale in ragione dei vantaggi che l'ubicazione comporta rispetto al contenimento della mobilità su tutto il comprensorio del Valdarno"*.

Nella Tav.01 del PS, Carta dei Sottosistemi funzionali, risultano a prevalente destinazione produttiva le UTOE "Valvigna" e "Casello". L'area compresa tra il Casello e il fiume Arno, all'interno dell'UTOE "Casello", precedentemente soggetta a "pianificazione differita" che subordinava ogni intervento all'approvazione di un accordo di pianificazione tra Regione, Provincia e Comune, viene inserita tra le aree produttive di previsione.



Il dimensionamento dell' UTOE "Casello" prevede per la funzione industriale e artigianale, 16.200 mq da realizzare attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e per la funzione commerciale, 15.000 mq di GSV, di cui 6.000 mq di nuovo impegno di suolo. Il dimensionamento dell'UTOE "Valvigna" prevede per la funzione industriale e artigianale 52.300 mq di nuovo impegno di suolo, di cui 40.000 mq residui del precedente PS e qui confermati e per la GSV 3.000 mq di nuovo impegno di suolo.

Nello Statuto del Territorio, al par. 1.1.1 - le Valli Antropizzate, si evidenzia che *"la mancata realizzazione sia delle opere necessarie per adeguare la sede viaria nel Comune di Terranuova Bracciolini alle caratteristiche di strada regionale (SR69) che la realizzazione delle opere infrastrutturali di ricucitura con la viabilità regionale in prossimità delle aree produttive di "Valvigna", "Poggilupi" e del "Casello Valdarno" rischiano, in un prossimo futuro, di determinare non solo un aggravamento dei flussi veicolari, ma in particolari momenti del giorno, il collasso degli stessi"*.

Per le criticità evidenziate dal Piano e per le previsioni urbanistiche inserite, risulta necessario innanzitutto migliorare lo stato attuale delle infrastrutture e dei servizi delle UTOE "Valvigna" e "Casello", attraverso la realizzazione delle infrastrutture previste in progetto e in particolare: messa in esercizio del Ponte a sud, sistemazione della rotatoria Mocherini, realizzazione della contro strada in loc. Valvigna o interventi analoghi che non incrementino il numero di accessi esistenti alla variante alla SR69, in coerenza con quanto previsto dall'art. 9 del PIT, oltre alla creazione di parcheggi e opere che raccordino l'area con il Parco Fluviale dell'Arno.

Tali interventi sono essenziali a garantire i requisiti minimi di qualità urbana, ambientale e di accessibilità, di cui al D.P.G.R. 2/R/2007 al fine di risolvere i fenomeni di degrado in atto.

Interventi che comportano incremento di carico urbanistico si raccomanda siano attuati solo se sostenibili dal punto di vista dei servizi e delle infrastrutture e dovranno risultare coerenti con le direttive indicate all'art. 18 e le prescrizioni di cui all'art. 19 del PIT adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 16 giugno 2009.

Infine, per quanto concerne la GSV si deve considerare parte integrante della presente osservazione quanto emerso in sede di conferenza di pianificazione per la verifica di sostenibilità di GSV, ai sensi degli artt. 65 e 69 della L.R. 52/2012, conclusasi in data 04/10/2013.

Per quanto concerne la disciplina paesaggistica del PIT, si evidenzia che le trasformazioni all'interno dell'UTOE "Valvigna" e "Casello" dovranno garantire il perseguimento degli obiettivi di qualità per la tutela dei valori definiti dalla sezione 3 e 4 della scheda di paesaggio 18 "Valdarno superiore", di cui si riportano gli stralci pertinenti.

In riferimento alla sezione 3 si devono prevedere misure volte alla *"conservazione e alla valorizzazione degli ambiti fluviali connotati dalla presenza di biodiversità, la conservazione e il ripristino dei sistemi fluviali con funzione di corridoi ecologici e della loro continuità anche attraverso l'impianto di fasce alberate e la sistemazione di strade e canali"*.

Per quanto riguarda i tracciati stradali di interesse paesaggistico, individuati dalla scheda di paesaggio, quali la fascia di territorio laterale all'Autostrada del Sole, dovranno essere tutelate *"le visuali percepite attraverso la riqualificazione delle sistemazioni e degli arredi delle fasce contigue alla strada e di specifici punti di vista panoramici, in modo da favorire la visuale e impedire la realizzazione di opere che la ostacolano"*.

La sezione 4 individua, all'interno dell'ambito, le aree degradate contigue all'Autostrada del Sole e soggette al D.M. 50/69 e le cause principali di degrado: *"Area industriale sita nel distretto artigianale, realizzata tramite intervento diretto, priva di servizi e in parte di opere di urbanizzazione primaria, caratterizzata da disordine urbanistico e tipologico. L'area è interessata dai lavori di costruzione della variante SR 69. Il degrado è dovuto in particolare alla mancanza di verde pubblico, parcheggi, viabilità pubblica, reti tecnologiche, opere per la regimentazione delle acque e disordine tipologico. Si riscontrano tipologie costruttive di valore nullo o scarso, disordine urbanistico, viabilità esistente degradata non rispondente alle normative vigenti e controllo idrografico superficiale con fenomeni di ristagno"*. Gli obiettivi per il recupero e la riqualificazione di tali aree vengono così delineati: *"Consolidamento della destinazione produttiva esistente, realizzazione di opere di urbanizzazione primaria mancanti; raccordo della viabilità con la variante SR 69; realizzazione della pista ciclabile; coordinamento degli interventi con il Parco Fluviale dell'Arno; coordinamento delle opere di urbanizzazione e viabilità con aree produttive contigue e di nuova espansione; riqualificazione di insediamenti residenziali posti ai margini dell'area produttiva; riqualificazione di edifici produttivi esistenti"*.

UTOE - Dimensionamento

Tra gli obiettivi elencati nelle linee programmatiche e strategiche della pianificazione espressi nello Statuto, relativamente al Sistema delle Valli Antropizzate, è sottolineato quello di *"individuare, nella frazione La Penna, un sistema infrastrutturale e di servizi"*



capace di affrancare l'autonomia della frazione rispetto al capoluogo, con conseguente incremento del sistema insediativo e produttivo". L'art. 9 delle NTA del PS, tra le strategie di pianificazione, inserisce il medesimo obiettivo. Si ritiene necessario chiedere chiarimenti poiché il dimensionamento associato all'UTOE non prevede alcun incremento di servizi (istruzione di base ed attrezzature), a fronte di un incremento della popolazione.

L'art. 11 delle NTA del PS, Sistema Collina: gli insediamenti della Setteponti, individua, tra le invarianti "il sistema dei servizi e delle attrezzature di interesse pubbliche", tra gli obiettivi "favorire processi di adeguamento e consolidamento dei sistemi infrastrutturali e dei servizi, ivi compresi quelli per la mobilità, per favorire il mantenimento e la vitalità dei centri" e tra le strategie di pianificazione la "riqualificazione degli spazi pubblici attraverso interventi di miglioramento viario, di arredo urbano e di adeguamento degli standard urbanistici". Si ritiene necessario chiedere chiarimenti poiché il dimensionamento associato all'UTOE, a fronte di un incremento della popolazione, prevede unicamente l'adeguamento dei parcheggi e del verde, senza alcun incremento dei servizi relativi all'istruzione di base e alle attrezzature.

Infine le medesime considerazioni possono essere fatte anche per gli abitati di Campogialli e Cicogna, compresi all'interno del Sistema Collina: i piani del fronte est, art. 12 delle NTA del PS. A fronte dell'individuazione di obiettivi e strategie volte a "potenziare il sistema infrastrutturale e delle attrezzature negli abitati di Campogialli e la Cicogna garantendone i naturali sviluppi fisiologici", per favorirne l'autonomia infrastrutturale e sociale con conseguente incremento della popolazione, all'interno del dimensionamento delle UTOE Setteponti est e Ascione sono presenti unicamente l'adeguamento dei parcheggi e del verde. Lo stesso per quanto riguarda i nuclei delle Ville (Ville e Ville Madrigale).

All' interno delle tabelle delle UTOE è inoltre opportuno esplicitare il numero di abitanti insediati oltre alla capacità insediativa teorica.

In quasi tutte le UTOE, fanno eccezione l'UTOE Casello e l'UTOE Borro, si prevede il potenziamento della funzione turistico ricettiva attraverso le stesse quantità di recupero del patrimonio edilizio esistente (500 mq di sul) e di nuovo consumo di suolo (300 mq di sul). A tal fine si chiedono chiarimenti specifici o se si stia trattando di un refuso.

Norme Tecniche di Attuazione

Art. 5 Norme di salvaguardia

Si ritiene opportuno che l'A.C. riconduca quanto previsto dal presente articolo ai contenuti dell'art. 61 della l.r. 1/2005.

Art. 15 Normativa di riferimento per il territorio rurale

Confrontando le tavole del PS relative al Territorio Rurale (TAV. 01 e TAV. 02) con quelle del quadro conoscitivo relative allo Studio Paesaggistico (TAV. III est e TAV. III ovest), non risulta chiaramente identificabile il perimetro dell'Area protetta di interesse locale le Balze e in particolare se all'interno di esso siano comprese le aree A6 - I Piani del fronte est.

Art. 16 Normativa generale di tutela paesistico-ambientale

Si chiedono chiarimenti circa la "dotazione di strutture di equipaggiamento" previste per le aree urbane, poiché non è sufficientemente chiaro.

Art. 18 L'area delle balze del Valdarno

Il comma 5 prescrive che "eventuali ampliamenti o recuperi volumetrici o interventi di ristrutturazione urbanistica non dovranno alterare i coni di visibilità delle formazioni". Si ritiene che la norma debba essere integrata al fine di tutelare non solo i coni visivi ma anche le stesse formazioni geologiche, così come previsto dall'Implementazione Paesaggistica del PIT adottata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 16 giugno 2009 e in particolare dalla scheda n°18 "Valdarno superiore".

Art. 25 Specificazione della disciplina degli aspetti paesistici e ambientali

Si ritiene che per mero refuso non sia stato specificato, per quanto concerne la normativa per i beni paesaggistici, il riferimento al D.Lgs 42/2004.



Variante al Regolamento Urbanistico

La tavola di Regolamento Urbanistico "Carta dei Vincoli" evidenzia, per le UTOE "Casello" e "Valvigna" la presenza di vincoli paesaggistici dovuti alla presenza del fiume Arno (art. 142 Dlgs 42/2004) e al riconoscimento di visuali godibili dall'autostrada del Sole (D.M. 50/69) oltre a vincoli di altra natura (tuteia dell'acquedotto, distanza dall'autostrada e dall'elettrodotto, rischio idrogeologico-idraulico). Per quanto attiene al vincolo paesaggistico relativo alla fascia di 200 metri dall'autostrada, (D.M. 50/69), il PS stesso prevede che il RU individui opportune misure volte a salvaguardare la "godibilità" del paesaggio.

L'attuazione degli interventi previsti dovrà essere subordinata alla verifica di compatibilità degli stessi con i vincoli esistenti ed essere coerente con la disciplina paesaggistica del PIT, in particolare con quanto previsto dalla sezione 3 e 4 della scheda di paesaggio 18 "Valdarno superiore".

Dimensionamento

Negli elaborati adottati il dimensionamento relativo al quadro strategico quinquennale è riferito unicamente alla funzione residenziale. Si ritiene necessario che tale elaborato venga redatto secondo l'articolazione funzionale prevista dall'art. 07 del d.p.g.r. 3/R/2007 evidenziando il saldo residuo per ciascuna delle funzioni principali, così come previsto dall'art. 08.

Norme Tecniche di Attuazione

Art. 45 - Norme riferite a tutto il territorio rurale

Si ritiene necessario, ai sensi del comma 4 dell'art. 05 del d.p.g.r. 5/R/2007, integrare la disciplina degli interventi, e in particolare quanto previsto alla lettera r) -annessi agricoli fuori parametro- definendo le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli annessi in rapporto alle attività previste.

Art. 45 - Norme riferite a tutto il territorio rurale/Art. 56 - Sottozone di tipo "Er_xxx_n".

Si ritiene necessario esplicitare nella norma che, eventuali interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica riguardanti manufatti non più utilizzati per attività produttive di aziende agricole, sono dimensionati prendendo a riferimento non i volumi, bensì la Sul legittima esistente, così come previsto dall'art. 13 del d.p.g.r. 3/R/2007.

Artt. 46/47/48/49/50/51/52/53 Sottozone E1-E8

Per quanto concerne gli interventi pertinenti, consentiti ai sensi di cui alla lett. e, comma 2 dell'art. 79 della l.r. 1/2005, si ritiene vi sia un refuso nella dizione "Non dovranno essere contenuti nel limite massimo di 20 mq di SNR". Diversamente si richiedono opportuni chiarimenti.

Inoltre occorre specificare che, relativamente al mutamento di destinazione d'uso di manufatti agricoli, essi sono computati ai fini del dimensionamento degli strumenti della pianificazione territoriale, come previsto dal comma 5 dell'art. 45 della l.r. 1/2005.

Art. 61 - Aree di rispetto delle ville, dei centri antichi e degli aggregati di elevato valore storico ambientale/Art. 62 - Aree di tutela paesaggistica delle ville e degli edifici specialistici antichi.

Entrambi gli articoli prevedono la perimetrazione di dette aree all'interno delle tavole del RU. Sarebbe opportuno che tali perimetri fossero rappresentati all'interno degli elaborati relativi a "La disciplina del suolo" in scala 1:2.000, e non solo negli elaborati "Carta dei vincoli" Tav. 01 e Tav. 02 in scala 1:10.000.

Art. 64 - L'area delle Balze

In quest'area è consentita la creazione di spazi e attrezzature per attività turistico-ricettive e didattiche per la conoscenza dei luoghi. Si ritiene opportuno ricondurre tale previsione alle condizioni poste dagli artt. 23 e 24 del PIT, ovvero che nuovi impegni di suolo a destinazione d'uso turistica o per il tempo libero si realizzano solo se strettamente connessi e funzionali a quella agricola-forestale e non sussistono possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Per tali strutture dovranno essere utilizzate tecniche edilizie sostenibili ai sensi dell'art. 145 della l.r. 1/2005.



Art. 71 - Sottozone "Ft" - Aree per attrezzature ricettive e ristoro

In relazione agli interventi previsti all'interno di aree turistico ricettive, in ambito urbano (FT cas02 - FT cas03 - FT cas04) è necessario valutare i carichi indotti dal turismo e dalla concentrazione di attività terziarie ed esso connesse in modo diretto e indiretto, privilegiando gli interventi volti alla riqualificazione di tali aree, ai sensi dell'art. 13 del PIT.

Per gli interventi previsti in area extraurbana e in territorio rurale, (FT cic_01 e FT mmr_01), dove si prevedono ampliamenti fino al 50% della sul esistente, si ritiene necessario verificarne la coerenza con gli artt. 23 e 24 del PIT.

Zona F2ter_03

Si chiedono chiarimenti circa le tipologie di "servizi" previsti.

Disciplina della perequazione - Schedatura delle aree, ambiti e comparti

D2_TER_02

Si richiedono chiarimenti circa le previsioni all'interno dell'area e in particolare in riferimento alle "infrastrutture, servizi e standard urbanistici" previsti con sul ammissibile di 1.700 mq.

ER-MMR-01

Si prevede il recupero del 50% della Sul esistente di un allevamento zootecnico in stato d'abbandono per destinarlo alle funzioni previste nell'art. 56 delle NTA.

Gli interventi consentiti dovranno essere coerenti con l'implementazione paesaggistica del PIT adottata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 16 giugno 2009 e in particolare con i contenuti della scheda n.18 "Valdarno Superiore", che riconosce quali elementi di valore da tutelare le balze e i terrazzi morfologici, i geotopi di valore monumentale o rilevante. Nello specifico, qualora gli interventi siano coerenti con la tutela delle aree di pianalto delle balze, è necessario integrare la scheda con specifiche regole edilizie al fine di evitare un impatto paesaggistico negativo, come quello degli edifici esistenti di recente realizzazione adiacenti all'area, individuando assetti, altezze, materiali e finiture consone al paesaggio di pregio in cui si inseriscono e che non alterino la geomorfologia dei suoli. Si ritiene opportuno evidenziare che il recupero dei manufatti ad uso agricolo con conseguente mutamento di destinazione d'uso si considera equivalente a nuovo consumo di suolo e pertanto deve essere prelevato dal relativo dimensionamento.

ER_TAS_02

La scheda di trasformazione prevede, attraverso un piano di recupero, "incrementi una tantum 200 mq". Il nucleo poderale ha perso la destinazione d'uso agricola, pertanto si tratta di interventi con funzione residenziale. Si ritiene necessario evidenziare che i manufatti agricoli che perdono la destinazione d'uso possono essere recuperati prendendo a riferimento la Sul legittima esistente. Eventuali incrementi "una Tantum" consentiti dalla l.r. 1/2005, in caso di ristrutturazione urbanistica, possono arrivare fino al 10% della Sul esistente al fine di incentivare l'edilizia sostenibile. Trattandosi di interventi in territorio agricolo, si ricorda che ai sensi del PIT e della l.r.1/2005, sono da disincentivare gli interventi di nuova edificazione che non siano funzionale all'attività agricola e a quelle ad essa integrative e complementari.

Si richiede di specificare le misure volte al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni di cui al comma 4, art. 94 del D.lgs 152/2006, per le trasformazioni consentite all'interno dei comparti denominati DR_VAL_M, D1 e B9 ricadenti in area di tutela dell'acquedotto.

L'area di trasformazione denominata C_VIL_07, rappresentata nella TAV. 09 del R.U. non ha la corrispondente scheda di trasformazione all'interno del documento "Disciplina della perequazione".

Si allegano alla presente i contributi dei settori:

Ufficio tecnico del Genio Civile di Area Vasta FI-AR-PO-PT e Prevenzione sismica
Area di Coordinamento "Mobilità e Infrastrutture"
Settore "Settore viabilità di interesse regionale"
Settore "Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie"
Settore "Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati"
Settore "Strumenti della Valutazione, programmazione negoziata e controlli comunitari"



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE GENERALE
GOVERNO DEL TERRITORIO

Settore Pianificazione del Territorio

AOO-GRT Prot.
da citare nella risposta

Data

Settore "Produzioni agricole e forestali"
Settore "Tutela e gestione delle risorse idriche"
Settore "Energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico"

E' allegato inoltre il contributo della Direzione Generale Governo del Territorio ai fini del Monitoraggio degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio.

Distinti saluti.

Il funzionario per il Territorio
arch. Maria Silva Ganapini

Responsabile P.O.
arch. Barbara Galligani



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale Politiche
Ambientali, Energia e
cambiamenti climatici**
SETTORE ENERGIA, TUTELA DELLA QUALITA'
DELL'ARIA E DALL'INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO E ACUSTICO

Prot. n. A00-GR1-145267-P-80-ho-20
Da citare nella risposta

Data 03-00-2013

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: Art. 17 L.R. n.1 del 03/01/2005 – Trasmissione contributi.

Al Responsabile del Settore
Pianificazione del territorio
Arch. Antonella Turci
SEDE

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell' art. 17 della L.R. n. 1 del 03/01/2005. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE ATMOSFERA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con la Deliberazione 1025/2010 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Questi piani, costituiranno lo strumento attuativo a livello locale delle finalità e degli indirizzi stabiliti dalla L.R. 9 /2010 in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano Regionale per la qualità dell'Aria ambiente (PRQA), in fase di predisposizione, per il risanamento e il miglioramento della qualità dell'aria ambiente.

I Comuni soggetti all'elaborazione dei PAC, per effetto dell'art.12, comma 5, della L.R. 9/2010, qualora individuino interventi che comportano modifiche agli strumenti della pianificazione territoriale, adegueranno ad essi i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico.

Gli atti di pianificazione territoriale a livello comunale, in coerenza con il PRQA, dovranno essere finalizzati a preservare la risorsa aria.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria occorrerà garantire che nelle trasformazioni del territorio vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente in coerenza con gli indirizzi che verranno stabiliti dal PRQA.

In attesa della sua approvazione lo strumento di programmazione regionale è rappresentato dal Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria ambiente (PRRM) approvato con la DCR 25.06.2008, n. 44.ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 9/2010.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio di lunga durata, si ritrova i problemi di un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione.

Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

progressiva diminuzione fonti fossili + problemi climalteranti



obiettivi di abbattimento consumi e moltiplicazione energia da rinnovabili.

Gli obiettivi formalizzati sono il Minimo UE al 2020: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili.

Sono stati formalizzati anche i seguenti obiettivi di dettaglio, che si presentano di difficile conseguimento e richiedono uno sforzo su tutti i fronti e tutte le tecnologie:

- per l'efficienza energetica edifici (Direttiva 2010/31/CE): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero", riqualificazione edifici esistenti
- per le fonti rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE): quota obbligatoria di consumo da rinnovabili al 2020 con sanzioni nel caso di non rispetto (Italia 17%, Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche!)

D'altra parte, se lo strumento ha incidenza oltre il 2020, come usualmente succede nel Governo del Territorio, dovrà tarare le proprie politiche su obiettivi di maggior respiro e non sul minimo al 2020... Vedi ad es. la premessa al Piano Indirizzo Energetico Toscana 2008.



Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per perseguire gli obiettivi succitati

per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) Meccanismi per l'edilizia sostenibile
- b) Meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche

Si dettaglia quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale

- a1) **Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni**

straordinarie, contenute nel DPR 59/2009

Lo strumento urbanistico non ha molto da dire rispetto ad una norma vigente se non opportunamente richiamarla; rimane, a lato, il problema dato dalla debolezza dei controlli sul rispetto di tali standard di qualità. Lo strumento può anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto però conto che la norma citata, in quanto recente, è già molto più performante rispetto al passato

a2) Prescrizioni di cui alla Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare in modo preciso la norma vigente (DPR 59/2009).

Lo strumento può poi anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto però conto che il DPR 59/2009 citato, in quanto recente, è già molto più performante rispetto al passato.

Lo strumento deve tener conto che è in via di recepimento la Direttiva 2010/31/UE : la Direttiva richiede sforzi supplementari per ridurre il consumo energetico del tessuto edilizio. In un punto la Direttiva dà un criterio diretto, che è opportuno i Comuni già recepiscano: entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero".

All'Ente locale spetta poi permettere le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari.

Si pensi alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

All'ente locale inoltre si ricorda il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli sul rispetto della parte prescrittiva di quegli standard di qualità

a3) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del dlgs 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il dlgs 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del dlgs (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è uno demolito e ricostruito, o uno di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

Si ricorda che eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del dlgs 28/2011. Se non adeguati sono già decaduti automaticamente.

L'art. 11 e l'allegato 3 di tale DLGS divengono quindi il cardine di una disciplina complessiva sul tema. Si nota che non basta più documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica.

Lo strumento urbanistico dovrebbe innanzitutto recepire il dettato del Dlgs 28/11

Lo strumento urbanistico ha quindi il compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del Dlgs 28/11

Lo strumento ha poi ampi spazi residui sul tema relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal dlgs 28/11 (si pensa alle ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq).

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi (ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, superfici adeguate, e il sopraccitato "diritto al sole");

b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. incentivi statali sul Fotovoltaico e per le altre fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la pubblica amministrazione dà a chi produce energia da rinnovabili.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi zone ad hoc. In Toscana ci sono esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Le disposizioni dell'Unione europea sulla riduzione del consumo delle fonti fossili considerano il collegamento alle reti di teleriscaldamento uno strumento valido per l'ottenimento di tale obiettivo.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio.

Una scelta in tal senso deve considerare che l'impianto di produzione dovrà comunque essere localizzato in prossimità dell'area fornita (vedi esempi come Ferrara...)

b3) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- Sono state pubblicate, in GU 18 settembre 2010, n. 219 le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Dal 2 gennaio 2011 si applicano anche in Toscana pur in presenza di normativa regionale difforme. **Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di en. elettrica da fonte rinnovabile** (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- **E' stata varata la lr 11/2011, recentemente modificata dalla LR 56/2011 e completata dalla Delib.C.R. 26-10-2011 n. 68: tale pacchetto di norme individuano le aree non idonee al fotovoltaico a terra.**
- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di en. elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (dlgs 387/2003 art. 12 comma 7): tale principio è stato svolto dalla LR 11/2011 in senso restrittivo in considerazione del particolare legame fra agricoltura e territorio in Toscana.

Quindi secondo le caratteristiche delle varie zone agricole potranno essere installati, seguendo le prescrizioni della lr 11/2011 e degli atti attuativi regionali, solo limitate tipologie di impianti.

- E' in fase di predisposizione il nuovo Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER). Lo schema di PAER è reperibile con tutti gli allegati a <http://www.regione.toscana.it/paer>. *Negli allegati sono individuate le aree regionali non idonee alla installazione di impianti eolici ed impianti di produzione elettrica da biomasse*
- **Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di en. elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER**
- **Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche di produzione di en. elettrica da fonte rinnovabile che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare.**
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone in cui dovrebbe concentrarsi per le caratteristiche dell'area, determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà però essere coerente con quanto dettato dalla legge regionale in materia di aree non idonee, e da quanto sarà dettato dal PAER sempre sul tema.
- Ad es. la lr 11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e ha prescritto che gli impianti fotovoltaici a terra superiori a 20 kW dovranno rispettare le distanze minime dettate dall'art. 6 della lr 11/2011 come modificata dalla lr 56/2011.

INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

In relazione ai pareri da rendere al Settore Pianificazione del Territorio riferiti alle procedure urbanistiche e territoriali degli Enti Locali (ex L.R. 1/2005) si specifica che, per gli aspetti di competenza (industrie a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.) **tutti i Comuni** sul cui territorio sono (o saranno) ubicate industrie a rischio di incidente rilevante devono verificare che **siano rispettati i requisiti minimi e di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale** così come previsto dal decreto 9 maggio 2001 del Ministero dei Lavori Pubblici "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".

In sostanza il Comune interessato dalla presenza di industrie a rischio, ricadenti negli artt .6 e 8 del D. Lgs. n. 334/99, nel processo di pianificazione territoriale e di adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti **deve effettuare una valutazione di compatibilità** di tali industrie rispetto agli insediamenti ed alle risorse vulnerabili presenti e/o contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Tale valutazione si sostanzia nella predisposizione di un **elaborato tecnico redatto, ai sensi dell'art.4 del D.M. 9/5/2001, denominato R.I.R.** (Rischio Incidenti Rilevanti) quale parte integrante e sostanziale (ma autosufficiente) del Regolamento Urbanistico.

Di seguito si elencano i Comuni interessati dalla presenza di industrie a rischio per i quali è opportuno verificare ed indicare espressamente, in occasione della richiesta al Settore

Scrivente dell'espressione del parere, se sia stato redatto il documento RIR citato. In caso contrario lo stesso si riserva di esprimere il parere di competenza.

Comune

ALTOPASCIO (LU)
AREZZO (AR)
AULLA (MS)
BARBERINO DI MUGELLO (FI)
CALENZANO (FI)
CAMPI BISENZIO (FI)
CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
CAPANNORI (LU)
CARRARA (MS)
CASCINA (PI)
CAVRIGLIA (AR)
CHIUSI (SI)
CINIGIANO (GR)
COLLE DI VAL D'ELSA (SI)
COLLESALVETTI (LI)
FIRENZUOLA (FI)
FOSDINOVO (MS)
GAMBASSI TERME (FI)
GROSSETO (GR)
LASTRA A SIGNA (FI)
LIVORNO (LI)
MASSA (MS)
MONTALCINO (SI)
MONTALE (PT)
MONTEPULCIANO (SI)
PIOMBINO (LI)
PISA (PI)
PONTEDERA (PI)
PORCARI (LU)
PRATO (PO)
REGGELLO (FI)
ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
SAN MINIATO (PI)
SANSEPOLCRO (AR)
SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)
SCANDICCI (FI)
SCARLINO (GR)
SERRAVALLE PISTOIESE (PT)
SIGNA (FI)
SOVICILLE (SI)
STAZZEMA (LU)
TERRICCIOLA (PI)

VICOPISSANO (PI)
VINCI (FI)
VOLTERRA (PI)

COMPONENTE RUMORE

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) è lo strumento fondamentale per la tutela della popolazione dall'inquinamento acustico previsto dalla vigente normativa (legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e legge regionale 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico" e ss.mm.ii.).

Con riferimento alle procedure di cui all'art. 15 della L.R. n.1/2005, si fa presente che i Comuni dovranno adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 e di seguito riportato:

"1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all' art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. 1/2005, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)".

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico, ed in particolare dai campi di induzione magnetica, prevede che all'interno di determinate fasce di rispetto dagli elettrodotti, e dalle stazioni e cabine di trasformazione, non sia "consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore." (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h). Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DPCM 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" stabilisce all'articolo 6 che il proprietario/gestore delle linee elettriche comunica alle autorità competenti l'ampiezza delle fasce di rispetto. Il DM 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" indica le modalità di calcolo delle fasce di rispetto, basate sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

In particolare per gli strumenti di pianificazione territoriale il DM prevede che siano utilizzate le "distanze di prima approssimazione"- Dpa - dall'elettrodotto, le quali garantiscono il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno delle stesse. Nel caso sia necessario verificare l'edificabilità in una determinata posizione all'interno delle Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linee il calcolo tridimensionale esatto delle fascia di rispetto nella particolare area desiderata.

Dunque per quanto sopra fatto presente, gli strumenti di pianificazione territoriale comunali devono tenere conto delle fasce di rispetto fornite ai comuni dai gestori.

Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di

radiocomunicazione

Ai sensi della l.r. 49 del 6 ottobre 2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", i comuni devono effettuare la programmazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione (tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare e gli impianti di diffusione televisiva e radiofonica) ed individuare nel regolamento urbanistico le aree idonee per gli impianti.

La legge stabilisce all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito tra l'altro nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal regolamento urbanistico (art 9 comma 1 lettera b) sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti.

Fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici, i programmi di sviluppo della rete e i programmi comunali degli impianti sono elaborati (art 17 comma 2) nel rispetto dei criteri di localizzazione (l'art15 comma 6 stabilisce la scadenza del 25 marzo 2012 per l'approvazione del Programma comunale degli impianti). In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 1/2005. E' solo richiesto che siano adottate procedure che rispettino le procedure di cui al comma 3 dell'art 9.

Radioattività ambientale – RADON


In attesa dell'emanazione della direttiva europea in materia di radioprotezione, prevista per il 2012, e del successivo recepimento, i documenti di riferimento in materia di tutela della popolazione contro l'esposizione al gas radon in ambienti chiusi, sono la Raccomandazione CE/90/143 e il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2009 "WHO Handbook on indoor radon: a public health perspective". La Raccomandazione CE e il documento dell'OMS individuano i livelli di riferimento di concentrazione di radon da non superare nelle abitazioni, pari rispettivamente a 400 e a 300 Becquerel/metrocubo. Nel caso di abitazioni nuove raccomandano che la progettazione sia tale da garantire livelli non superiori rispettivamente a 200 e a 100 Bq/mc.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di costruzione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazione già costruite, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno. In particolare le suddette misure di protezione dal radon dovrebbero consistere nell'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e nella protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE

Ing. Aldo Ianniello



BM/60.40.20



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Genio Civile

Ufficio Tecnico del Genio Civile
Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia
Prevenzione sismica
Sede di AREZZO

Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del

Numero

Oggetto: L.R. 1/05 art. 62 – Deposito n. 3265 del 11.11.2013. Variante di aggiornamento al vigente Piano Strutturale del Comune di Terranuova Bracciolini. Pratica sottoposta a controllo obbligatorio in data 11.11.2013. **RICHIESTA INTEGRAZIONI.**

Al Comune di Terranuova Bracciolini
Servizio Pianificazione Territoriale
Piazza della Repubblica, 17
52028 Terranuova B.ni (AR)

Si comunica che sono state sottoposte a controllo obbligatorio, in attuazione dell'art. 62 della L.R. 1/05, le indagini geologico-tecniche redatte a supporto della variante al P.S. in oggetto dal Dott. Geol. Eros Aiello, corredate da uno studio idrologico-idraulico a firma dell'Ing. Luca Rosadini e Ing. Leonardo Marini.

Dall'analisi della documentazione prodotta emergono alcuni aspetti che necessitano di chiarimenti e/o di integrazioni, che vengono di seguito specificati.

- **Relazione geologica:** sono presenti alcuni refusi da correggere, nel paragrafo 8 è indicato che sono state inserite in classe di pericolosità G3 tutte le aree PF3 del PAI, ma non è così sull'elaborato cartografico dove alcune di esse ricadono anche in classe G2. Nel paragrafo 9.3 c'è scritto che l'entità del contrasto di impedenza è riportato sulle colonne stratigrafiche nella carta delle MOPS, ma non è così sulle tavole. Nel paragrafo 9.4 è indicato che nel territorio comunale non ci sono zone stabili mentre ne è presente una in loc. San Giustino V.no. Si chiede inoltre di precisare come è stato definito il buffer delle faglie attive e capaci sulla carta della pericolosità sismica.
- **Carta geomorfologica:** si segnala un refuso sulla tavola G.05E dove sono state utilizzate simbologie diverse rispetto alle altre carte per la rappresentazione dei soliflussi localizzati e delle frane non fedelmente cartografabili.
- **Carta della pericolosità geologica:** in conformità al regolamento 53/R/2011 si chiede di inserire anche i soliflussi localizzati in pericolosità G4 (al momento ricadono anche in classe G2). Si ricorda inoltre che le aree PF3 e PF4 PAI dovranno essere aggiornate a seguito dell'adeguamento ex art. 32 delle norme del PAI.
- **Carta geologico-technica:** si chiede di riportare sulle sezioni le faglie attive e capaci intercettate. Verificare la sezione in località Piantravigne, che nella porzione est è difforme dalla tavola per l'estensione delle sabbie. La sezione in località Montemarciano, sempre per l'estensione delle sabbie di copertura dei ciottolami, non corrisponde a quanto rappresentato sulla carta. In entrambi i casi sembrano traslate le tracce delle sezioni.
- **Carta delle M.O.P.S.:** si chiede di rivedere l'elaborato ponendo particolare attenzione alla corrispondenza degli spessori dei vari litotipi riportati sulle colonne stratigrafiche rispetto a quanto rappresentato sulle sezioni e alla direzione di approfondimento del substrato lapideo, individuato con le indagini geognostiche e geofisiche, che non sempre corrisponde ad una maggiore profondità sulle microzone (vedi a tale proposito la colonna Z2 nelle zone di Piantravigne, Campogialli e Traiana) e di riservare la colonna Z1 alle aree dove sono presenti le sabbie di copertura dei ciottolami, andando ad individuare un'ulteriore microzona dove affiorano direttamente i ciottolami. Nel Capoluogo e nelle frazioni di Le Ville e Madrigale



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Genio Civile

Ufficio Tecnico del Genio Civile
Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia
Prevenzione sismica
Sede di AREZZO

si chiede di rivedere lo spessore dei sedimenti fluvio-lacustri individuato sulle colonne in funzione del minimo spessore rappresentato sulle sezioni. Nella zona del capoluogo si chiede di rivedere la stratigrafia delle colonne Z19 e Z20 in funzione degli spessori dei terreni sottostanti i riporti. Si chiede di estendere la zona indagata in corrispondenza della porzione est del Capoluogo e nella parte nord della Cicogna al fine di ricomprendere le previsioni del R.U. denominate D2_TER-01, D2_TER_02 e BC_CIC_04.

- Carta della pericolosità sismica: si chiede di inserire anche le aree di possibile evoluzione dei fenomeni attivi in S4.

Referenti per la pratica
Dott. Geol. Antonella Bellotti
Dott. Ing. Anna Valoriani

Il Dirigente Responsabile
Dott. Ing. Giancarlo Fianchisti



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Genio Civile
Ufficio Tecnico del Genio Civile
Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia
Prevenzione sismica
Sede di AREZZO

Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati:

Risposta al foglio n. 2013/301466/P.060.020
del 22/11/2013

Ns. Rif.:

Oggetto: L.R. n. 1 del 03/01/2005 - Comune di Terranuova Bracciolini - Variante di aggiornamento al P.S. e Variante quinquennale al R.U.. Adozione di cui alle delibere di C.C. n. 52 e 53 del 11/11/2013. Invio contributo tecnico.

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Governo del
Territorio
Settore Pianificazione del Territorio

In allegato alla presente si inviano i contributi tecnici in relazione alle varianti di cui in oggetto.
Preme sottolineare che tali contributi sono costituiti dalle richieste di integrazioni alle indagini geologico-
tecniche eseguite a supporto della due varianti, il cui controllo rientra nelle competenze dello scrivente settore ai
sensi dell'art. 62 della L. R. 1/2005.

Cordiali saluti,

Il Dirigente Responsabile
Dott. Ing. Giancarlo Fianchisti



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Genio Civile

Ufficio Tecnico del Genio Civile
Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia
Prevenzione sismica
Sede di AREZZO

Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del
Numero

Oggetto: L.R. 1/05 art. 62 – Deposito n. 3266 del 11.11.2013. Variante quinquennale al regolamento Urbanistico del Comune di Terranuova Bracciolini. Pratica sottoposta a controllo obbligatorio in data 11.11.2013. **RICHIESTA INTEGRAZIONI.**

Al Comune di Terranuova Bracciolini
Servizio Pianificazione Territoriale
Piazza della Repubblica, 17
52028 Terranuova B.ni (AR)

Si comunica che sono state sottoposte a controllo obbligatorio, in attuazione dell'art. 62 della L.R. 1/05, le indagini geologico-tecniche redatte a supporto della variante al R.U. in oggetto dal Dott. Geol. Eros Aiello, corredate da uno studio idrologico-idraulico a firma dell'Ing. Luca Rosadini e Ing. Leonardo Marini.

Dall'analisi della documentazione prodotta emergono alcuni aspetti che necessitano di chiarimenti e/o di integrazioni, che vengono di seguito specificati.

- Studio idraulico: si chiede di produrre già in questa fase gli studi idraulici, al momento solo prescritti, del fosso della Fratta e del fosso Paperina al fine di definire in maniera adeguata la fattibilità idraulica dei comparti AR_TER_01, BC_TER_03, BC_TER_05 e F3_TER_03, BC_TER_01 e C_TER_01. Si chiede inoltre di estendere la modellazione del Borro Riofi in modo tale da ricomprendere l'intera area della previsione F3_SMA_02.
- Relazione di fattibilità: contiene alcuni refusi come riferimenti al precedente regolamento 26/R/2007 alle pagg. 4 e 10. Per quanto concerne l'abaco si chiede di attribuire una fattibilità 4 in corrispondenza delle pericolosità G4/S4 alle aree destinate all'ampliamento della sede stradale esistente o alla realizzazione di nuovi tratti viari, ancorché di limitata estensione, ed una fattibilità 2 in G1/S1 alla realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo. Si segnalano inoltre due refusi: attribuzione di una F3I alla realizzazione di annessi agricoli con estensione > 50 mq e di piccoli edifici ed impianti di servizio. Le medesime correzioni devono essere riportate anche nell'abaco presente nell'allegato alle norme tecniche di attuazione.
- Norme tecniche di attuazione: nell'art. 83 relativo alle aree per escavazioni per le zone E6_A, E6_C ed E6_F è indicato che in appendice sono presenti delle schede di fattibilità redatte ai sensi del regolamento 26/R/2007 per l'adeguamento al PAERP, non allegate. Si chiedere di togliere tale riferimento e di rimandare alle schede allegate agli atti vigenti o di adeguare la fattibilità delle stesse ai sensi del regolamento 53/R. Nell'elenco degli elaborati redatti a supporto del R.U. (contenuto anche nella relazione illustrativa), per quanto concerne le carte della fattibilità sono indicate erroneamente alcune tavole non presenti (04, 06, 14, 32, 34 e 36), mentre non compaiono le tavole 17 e 25 presenti.
- Schede e carte della fattibilità: si segnala la presenza di un refuso su alcune schede dove è indicata una fattibilità "geomorfologica" anziché "geologica". Si ricorda inoltre che i riferimenti alle classi di pericolosità idraulica e geomorfologica del PAI dovranno essere aggiornati a seguito delle modifiche derivanti dall'adeguamento ex art. 32 delle norme del PAI. Si chiede di attribuire la fattibilità anche ai lotti liberi B5 presenti sulla tav. 08 in loc. Madrigale, sulla tav. 09 e sulla tav. 21 in loc. Paperina. La fattibilità deve essere attribuita su quest'ultima carta anche alla nuova viabilità (S.R. 69) nel tratto tra Ponte Mocarini



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Genio Civile

Ufficio Tecnico del Genio Civile
Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia
Prevenzione sismica
Sede di AREZZO

ed il Casello (per la quale non è stato ancora redatto il progetto definitivo). Mancano inoltre le fattibilità degli interventi FT_CAS_04 (tavv. 15 e 21), FT_CAM_01 (tav. 27) e F4_POB_01 (tav. 34). Nell'elaborato alcune schede di fattibilità sono state inserite due volte (BC_VIL_05, BC_VIL_06 e C_VIL_01). Sulla scheda di fattibilità del comparto BC_VIL_02 riportare la quota dell'intradosso della passerella pedonale prevista sul fosso Cavalosso. Sulla scheda F3_SMA_02 è presente un refuso in merito alla classe PF3 PAI (non presente). Si chiede inoltre di ridefinire la fattibilità idraulica del comparto a seguito dell'integrazione richiesta allo studio idraulico. Gli interventi BC_MMR_02, BC_MMR_03, ER_MMR_01, FT_MMR_01, ER_VIL_01, AR_CAM_01 e FT_CIC_01 ricadono al di fuori del perimetro delle MOPS, a tali zone non è possibile attribuire la fattibilità sismica per analogia. Si chiede pertanto di togliere dalle schede la pericolosità e la fattibilità sismica. Si segnala un refuso nelle prescrizioni della scheda BC_VIL_04 dove c'è un riferimento all'intervento BC_VIL_06. Alla porzione di comparto BC_VIL_05 ricadente in pericolosità G4/S4 deve essere attribuita una F4 geologica e sismica (non una F3) subordinata alla realizzazione e collaudo delle opere di bonifica individuate. Per il comparto ER_VIL_01 si chiede di rappresentare sulla carta di fattibilità la porzione ricadente nella fascia dei 10 m dal Borro di Farnibona ove valgono le disposizioni del PIT e della L.R. 21/2012. Si chiede di correggere sulla tavola le classi di fattibilità dell'intervento AP_PEN_03 che sono diverse da quelle riportate sulla scheda e rappresentare sulla carta le porzioni a pericolosità I3 ed I4 destinate a verde non attrezzato. Si chiede di rappresentare sulla carta la porzione di comparto D2_PEN_01 per la quale è preclusa l'edificazione (fascia parallela al ciglio di sponda in classe G4/G3). Manca la scheda di fattibilità del comparto DC_PEN_01 (su carta la fattibilità è attribuita) ed evidenziare graficamente la fascia dei 10 m dal corso d'acqua ove valgono le limitazioni di cui alla L.R. 21/2012. Si chiede di verificare la fattibilità dell'intervento AR_CAM_01 dal momento che l'area sembra essere interessata anche da una pericolosità G3 e G4 e non solo dalla G2 come indicato. La scheda AR_TRA_03 prevede un intervento di sostituzione edilizia in pericolosità G4, che deve essere supportato già in questa fase dalle necessarie indagini geognostiche e geofisiche oltre che da un progetto di messa in sicurezza dell'area. In alternativa potrà essere modificata la categoria d'intervento. Sulle schede BC_CIC_01 e BC_CIC_02 è indicato un riferimento errato alla tavola di fattibilità che è la 18 e non la 24. Per la scheda di fattibilità BC_CIC_04 deve essere estesa la carta delle MOPS (che si ferma alcune centinaia di metri più a sud) fino ad includere la previsione al fine di definire adeguatamente la fattibilità sismica. Relativamente alla scheda ER_TAS_01, ricadente per buona parte dell'estensione in pericolosità I4/I3 storico-inventariale, si chiede di attribuire una fattibilità idraulica 4 sempre nel rispetto delle prescrizioni assegnate e di verificare se parte dell'area è interessata anche da una pericolosità G4. Le classi di pericolosità e fattibilità idraulica, oltre alle relative prescrizioni dei comparti D2_POB_01 e D2_POB_02 sono state invertite sulle schede mentre sulla carta sono riportate correttamente. Si segnala un refuso sulla scheda DR_VAL_M dove è errato il riferimento alla tavola di fattibilità che è la numero 21 e non la 22 e 28. Relativamente alla scheda DC_CAS_02 si chiede di attribuire una fattibilità geologica 3 in conformità con quanto riportato sulla tavola e di allegare copia (anche su supporto informatico) degli elaborati progettuali inoltrati all'Autorità di Bacino del F. Arno per l'acquisizione del parere allegato. La fattibilità idraulica dei comparti BC_TER_01 e C-TER_01 deve essere rivista a seguito della modellazione idraulica richiesta del Fosso Paperina; quella dei comparti BC_TER_03, BC_TER_05, AR_TER_01 e F3_TER_03 dopo la modellazione del Fosso della Fratta. Per gli interventi BC_TER_06, BC_TER_07 e BC_TER_08 si chiede di rappresentare sulla tavola la fascia inedificabile di 10 m dal ciglio di sponda del T. Ciuffenna. La carta e la scheda dell'intervento BC_TER_11 riporta erroneamente una F1 idraulica anziché una F2 come riportato nello studio idraulico. I comparti D2_TER_01 e D2_TER_02 sono parzialmente esterni al perimetro delle MOPS, si chiede di estendere l'elaborato al fine di includere le intere aree di previsione. Si segnala inoltre che alla porzione est dell'intervento D2_TER_01 è stata attribuita erroneamente una F3 idraulica. Sulla carta della fattibilità del comparto D3_TER_02 rappresentare l'area cui è prescritta l'inedificabilità e delimitare il comparto. Si chiede di rivedere completamente la scheda di fattibilità dell'intervento F3_TER_03 che sembra far riferimento sia come ubicazione (tav. 17) sia come indicazione degli aspetti geomorfologici, della pericolosità geologica e



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Genio Civile

Ufficio Tecnico del Genio Civile
Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia
Prevenzione sismica
Sede di AREZZO

sismica ad altro intervento (F3_TER_07 interno al comparto D2_TER_01). Si segnala inoltre un refuso sulla tavola 16 dove il comparto F4-TER_03 è stato indicato come F4_TER-02.

Referenti per la pratica
Dott. Geol. Antonella Bellotti
Dott. Ing. Anna Valoriani

Il Dirigente Responsabile
Dott. Ing. Giancarlo Fianchisti



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico
Area di Coordinamento
Mobilità ed infrastrutture

Prot. n.
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio

Oggetto: L.R. n.1 del 03/01/2005 – Comune di Terranuova Bracciolini – Variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico. Adozione di cui alle delibere di C.C. n. 52-53 del 11/11/2013 – Richiesta contributi.

Al Responsabile del Settore
Pianificazione del Territorio
Arch. Antonella Turci

A seguito dell'esame del P.S. e del R.U. consistente nella Relazione del P.S., nella Tav. 02 "Sottosistemi" del P.S., nelle N.T.A. del R.U. (art. 75-77-78), nelle Tav. n.21-22-28 "Disciplina del suolo" scala 1:2000 del R.U. e considerato che il Comune è stato oggetto di una verifica di sostenibilità delle grandi strutture di vendita per gli effetti sulla mobilità nell'area Casello/Poggilupi e Valvigna, si evidenziano i seguenti elementi di interesse.

Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto di interesse statale si ricorda che il Comune in oggetto è interessato dal procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativo all'Autostrada A1 Milano – Napoli consistente nell'ampliamento alla terza corsia del tratto Incisa – Valdarno; inoltre la Regione Toscana, con delibera n. 627 del 29/07/2013, ha espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni ma è in attesa del provvedimento ministeriale per la conclusione del procedimento di Valutazione Impatto Ambientale.

Nell'ambito della realizzazione e/o potenziamento delle infrastrutture stradali rispetto alla sostenibilità delle grandi strutture di vendita, prendendo atto dell'adozione negli strumenti urbanistici di uno scenario di rete con una serie di interventi necessari, tra cui l'individuazione della variante della S.R. 69, si raccomanda di attuare, nella fase di autorizzazione delle strutture attrattrici di traffico, una razionalizzazione degli accessi esistenti evitando l'apertura di nuovi accessi a raso e valutando l'inserimento di una controstrada.

Per quanto riguarda la variante alla S.R.69 si rimanda al contributo del Settore Viabilità di Interesse Regionale.

Il Responsabile Area di Coordinamento
Ing. Riccardo Buffoni

FB/



Da citare nella risposta
Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: L.R. n.1 del 03.01.2005 – Comune di Terranuova Bracciolini – Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico
Adozione di cui alle delibere di C.C. n.52-53 del 11/11/2013

Contributo Settore Viabilità di Interesse Regionale

Alla Direzione Generale GOVERNO DEL TERRITORIO
Settore Pianificazione del Territorio
Arch. Antonella Turci

Responsabile P.O.
Arch. Barbara Galligani

Funzionario Referente
Arch. Maria Silva Ganapini

Con riferimento alla richiesta di contributi relativi al procedimento in oggetto si evidenzia che il Comune è interessato dal 1° e 2° Lotto della variante alla S.R.69 Di Val D'Arno, interventi ormai in corso ed in fase di ultimazione.

E' opportuno altresì evidenziare che le variante alla S.R.69 in fase di realizzazione per lotti, necessitano nell'ambito della complessa pianificazione comunale di maggiori cautele al fine di non compromettere ed eventualmente migliorare le caratteristiche di funzionalità e sicurezza stradale.

In particolare si raccomanda di evitare la previsione di nuovi accessi a raso, ovvero di considerare la possibilità di ridurre quelli esistenti.

Una ulteriore previsione infrastrutturale, considerata funzionale alla S.R.69 e quindi inserita nel nuovo Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) tra gli interventi relativi alla viabilità di interesse regionale, è programmata ed in attesa di finanziamenti nell'ambito dell' "integrazione all'Atto Aggiuntivo del 22/01/2010 Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Toscana per l'integrazione dell'8° allegato infrastrutture al programma delle infrastrutture strategiche". L'intervento è così descritto:

Adeguamento e messa in sicurezza della SRT69 del Valdarno, tratto tra il casello autostradale A1 e Ponte Mocarini, come adduzione al corridoio plurimodale europeo n.1 Palermo-Rotterdam.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale Politiche Mobilità,
Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale**
AREA DI COORDINAMENTO MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE
SETTORE VIABILITÀ DI INTERESSE REGIONALE



L'intervento è indicato nelle tavole del RU relative alla "Disciplina del Suolo" come "Altri elementi della disciplina urbanistica" Viabilità di Progetto.

Per quanto riguarda le previsioni relative alle grandi strutture di vendita, così come riportate negli elaborati di P.S., si ritiene opportuno allegare i contributi forniti nell'ambito delle verifiche di sostenibilità dell'Area di Coordinamento Infrastrutture e Mobilità, di cui agli art.68 e 69 della L.R.52/2012 "Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del d.l. 6 dicembre 2011, n.201 e del d.l. 24 gennaio 2012, n.1 Modifiche alla l.r.28/2005 e alla l.r.1/2005".

Distinti saluti,

Geom. Pietro Ribezzo

Il Dirigente

Ing. Marco Ierpi



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale
"Competitività del Sistema Regionale e
Sviluppo delle Competenze"

**Settore "Disciplina, politiche e incentivi
del commercio e attività terziarie"**

Data

Prot. N.
da citare nella risposta

Allegati

Risposta al foglio del n.

Oggetto:

Comune di Terranuova Bracciolini (AR). Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico. Adozione di cui alle delibere di C.C. n.52-53 del 11.11.2013.

D.G. Governo del Territorio
Settore Pianificazione del Territorio
SEDE

Alla c.a. Arch. B. Galligani
Arch. M.S. Ganapini

Con riferimento alla richiesta di contributo prot. 301466 del 22.11.2013, si fa presente che il Comune di Terranuova Bracciolini (AR) non risulta al momento interessato da concessioni e/o permessi di ricerca di acqua minerale o termale in essere.

Per quanto attiene ad eventuali istanze in corso di istruttoria si fa presente che i Comuni, che gestiscono la materia in base alla l.r. 38/2004, sono tenuti ad informare la Regione della conclusione dei procedimenti ma non del loro avvio; si invita pertanto codesto ufficio ad effettuare un ulteriore accertamento in tal senso presso la stessa Amministrazione comunale.

Cordiali saluti.

La Dirigente del Settore
Dott.ssa Elisa Nannicini

Mpr/

50121 Firenze, Via Pietrapiana 30
Segreteria Settore:
Tel. 055 / 4383851 – Fax : 055 / 4385981
Responsabile Settore Dott.ssa Elisa Nannicini
e-mail: elisa.nannicini@regione.toscana.it



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale delle Politiche
Territoriali Ambientali e per la
Mobilità**

**Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti
Inquinati
Via di Novoli, 26 50127 Firenze
Fax 055/4383389**

Prot n
da citare nella risposta

Data

Alligati

Risposta al foglio del n

Oggetto: L.R.n.1 del 03/01/2005 - Comune di Terranuova Bracciolini (AR) - Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico. Adozione di cui alla delibera di C.C. n. 52-53 del 11/11/2013 - Contributo di competenza

Al Settore Pianificazione del
territorio

In relazione alla vostra richiesta di contributo istruttorio pervenuto il 22 novembre 2013, prot AOO-GRT 301466/N.060.020 sulla variante al Piano strutturale e al Regolamento urbanistico del Comune di Terranuova Bracciolini (AR), si segnalano di seguito, per quanto di propria competenza, gli atti di pianificazione vigenti ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione regionale.

- il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Arezzo, approvato con Del. C.P. n. 44 del 14/04/1999, e n. 9 del 25/01/2000
- il Piano Straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla L.R. 61/2007, relativo all'ATO Toscana Sud (la cui pubblicazione dell'avviso è avvenuta sul BURT 2/7/2008 n. 27).

Si premette che il territorio del Comune di Terranuova Bracciolini ospita una delle principali discariche per rifiuti non pericolosi della Regione Toscana gestita da CSA Impianti in loc. Podere Casa Rota. A servizio della stessa è ubicato nelle sue vicinanze l'impianto di trattamento meccanico biologico e compostaggio, TMB.

In stretto collegamento alla tematica rifiuti si rileva che il Regolamento Urbanistico prevede la riqualificazione dell'area produttiva posta a nord del Capoluogo, in adiacenza alle aree artigianali costituite dagli anni settanta in poi, mediante la dotazione di infrastrutture, servizi standard urbanistici per la creazione di un "Polo per la valorizzazione dei materiali recuperabili da raccolta differenziata". In adiacenza prevede la realizzazione di un "Centro di raccolta rifiuti urbani" funzionale alla raccolta differenziata dei rifiuti domestici. Tale previsione appare coerente con il nuovo "Piano Regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)" adottato dal Consiglio della Regione Toscana il 19 dicembre 2013 con deliberazione n. 106, che prevede l'aumento progressivo della percentuale regionale di efficienza delle raccolte differenziate, con l'obiettivo di raccolta differenziata regionale del 70% (cioè oltre l'obbligo di legge nazionale) al 2020, come strumento per lo sviluppo dell'industria del riciclaggio e per garantire gli obiettivi di riciclaggio comunitari e nazionali al 2020.

In riferimento al Centro di Raccolta si ricorda che il decreto ministeriale 13/05/2009 a modifica del decreto ministeriale 8/04/2008 disciplina i centri di raccolta comunali o intercomunali. Essi sono costituiti da aree presidiate e allestite in conformità alle disposizioni tecnico gestionali contenute nel Decreto Ministeriale ove si svolge unicamente l'attività di raccolta (raggruppamento) dei rifiuti urbani e assimilati elencati in. Nei centri di raccolta non è permesso effettuare alcun tipo di trattamento del rifiuto (ad esempio cernita, smontaggi, triturazione, miscelazione, ecc...), ad eccezione delle operazioni di riduzione volumetrica (ad esempio compattazione della carta) per ottimizzare il successivo trasporto.

Firenze, Via di Novoli 26
Tel 055/4382111
<http://www.regione.toscana.it>

Si porta all'attenzione che il Rapporto Ambientale (pag. 29 - Obiettivo G) indica in riferimento all'Obiettivo G "Previsioni di nuove aree di recupero e riqualificazione", la seguente azione: "Area estrattiva in esaurimento: previsione di localizzazione di un'area destinata al recupero di rifiuti speciali e non pericolosi oltre alla possibilità della collocazione di campi fotovoltaici". In merito si ricorda che l'art. 10 del D.Lgs. 117/2008 recita: "Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto è sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti." Si ritiene quindi opportuno procedere alla localizzazione dell'area destinata a rifiuti speciali solo dopo avere considerato esaurita la risorsa mineraria, in tal senso pare porsi il Regolamento Urbanistico che non pone alcuna previsione in merito.

Si riporta inoltre che, ai sensi dell'art. 4 comma 7 della L.R. 25/1998 "Nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi sono inserite specifiche condizioni per favorire l'uso di residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel piano regionale."

A completamento delle informazioni si comunica che dalla consultazione della banca dati regionale relativa agli impianti di gestione rifiuti, risultano sul territorio comunale, i seguenti impianti di gestione rifiuti oltre alla discarica e all'impianto di trattamento meccanico biologico citati sopra:

Ecogest s.r.l. - recupero - strada regionale 69 -

Costruzioni g. Stiatti - recupero - strada prov. 11 lungo argine amo, 2853 -

Ecorecuperi s.d - recupero - strada provinciale 11 lungo argine amo, 40 -

C.r.c.m. s.r.l.- impianto di stoccaggio, trattamento e recupero rifiuti - via ganghereto , 133/cd -

Costruzioni Gi.ma s.r.l. impianto mobile frantumazione inerti mod. Om crusher "apollo" matricola n. 99h05200t e gruppo vagliante keestrack n.v. novum 4215 matricola n. N197 recupero impianto_mobile - frazione cicogna, 25/b -

Produzione ammendante compostaggio - strada provinciale 7, loc. Podere Casa rota -

De.mo.ter. S.r.l. recupero - cava podere il poggio sud -

Barbetti materials s.p.a. recupero - località Poggio Martini -

C.r.c.m. s.r.l. recupero - via ville, 11 -

Smau - gfi s.r.l. stoccaggio provvisorio via dell'olmo, 124 a/ -

Infine dalla consultazione di SISBON (banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica),

Denominazione	Indirizzo	Motivo inserimento	In Anagrafe	Fase
Incidente stradale A1 km 343+200 Dir FI (sotto Viadotto Caprenne)	A1 km 343+200 dir FI sotto Viadotto Caprenne, Valle del Borro di Caprenne, Terranuova Bracciolini (AR)	DLgs 152/06 Art.245	NO	ATTIVAZIONE ITER
AVR S.p.A. A1 km 342+750 dir nord FI Terranuova Bracciolini	A1 km 342+750 dir nord FI Terranuova Bracciolini	DLgs 152/06 Art.245	NO	ATTIVAZIONE ITER
AVR S.p.A. A1 km 342+800 dir sud Terranuova Bracciolini (AR)	A1 km 342+800 dir sud Terranuova Bracciolini (AR)	DLgs 152/06 Art.245	NO	ATTIVAZIONE ITER
Giancarlo Rotesi Distributore TOTAL PV n. 202	Loc. Santo Stefano Acquaborra Viale Europa	DLgs 152/06 Art. 244 c.1	NO	ATTIVAZIONE ITER
		DLgs 152/06 Art.242	NO	ANALISI DIRISCHIO
Discarica Scura gnolo	Loc. Villa	PRB 364.69-ripristino	SI	ATTIVAZIONE ITER (SCRIZIONE IN ANAGRAFE)
Torrente Caprenna	Loc. Acqua Borra	DM 47/99 Art.B	SI	ATTIVAZIONE ITER

Distinti saluti.

La Responsabile del Settore
Renata Laura Caselli

Ss 23/12/2013

Il documento è stato firmato da CASELLI RENATA LAURA, Dirigente/A dell'Amministrazione scrivente. Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 17/01/2014. Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs. 82/2005).



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale della Presidenza
AREA DI C.TO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Settore Strumenti della programmazione
negoziata e della valutazione regionale

Oggetto: Comune di Terranuova Bracciolini (AR) – Procedimento di VAS per la Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico. Consultazione del Rapporto Ambientale art. 25 L.R. 10/2010 e smi. **Contributo.**

Al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio
c.a. Arch. Antonella Turci

Al Responsabile della P.O.
c.a. Arch. Barbara Galligani

Facendo seguito alla Vs. nota AOO-GRT Prot.301466/N.060.020 del 21/11/2013 ed ai sensi dell'art. 33 co. 3 della LR 10/10 e smi, si trasmette il contributo istruttorio del Settore strumenti della valutazione, programmazione negoziata e controlli comunitari.

Premessa

Il Comune di Terranuova Bracciolini ha adottato le varianti urbanistiche in oggetto con DCC n. 52 e 53 del 11.11.2013 e contestualmente avviato le consultazioni VAS con i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) ed enti territoriali interessati, fra i quali anche la Regione Toscana.

Contributo

La Variante al PS riguarda l'adeguamento normativo intervenuto dalla data di approvazione del PS vigente (2004) ad ora, con il necessario aggiornamento al PIT e con la ridefinizione dell'impianto delle previsioni del PS relativo alle funzioni commerciali (medie e grandi strutture di vendita), alle attività produttive e, in minor percentuale, all'attività turistico ricettiva.

La Variante al RU recepisce le indicazioni della Variante al PS, ridefinisce i dimensionamenti da attuare nel nuovo quinquennio di attuazione, localizza e norma gli interventi.

Dai dati forniti e dalle valutazioni condotte nel Rapporto ambientale risulta che le criticità e gli impatti significativi derivanti dall'attuazione delle varianti, riguardano essenzialmente la sostenibilità idrica e delle infrastrutture fognarie in relazione ai nuovi dimensionamenti del PS e di quelli da attuarsi col nuovo RU, molti dei quali legati alla realizzazione delle infrastrutture viarie, il consumo di suolo con conseguente perdita di territorio agricolo, gli impatti sulle risorse paesaggistiche presenti nell'area. Si forniscono pertanto le seguenti considerazioni e indicazioni in merito a tali problematiche.

Sostenibilità idrica e infrastrutture fognarie

In generale si evidenzia che la valutazione degli effetti attesi sulle risorse e componenti ambientali considerate svolta nel RA viene condotta esclusivamente da un punto di vista qualitativo e si sostanzia nelle schede redatte per le aree di trasformazione proposte; si ritiene che in relazione al nuovo carico urbanistico indotto dagli interventi previsti in tale aree, sarebbe stato opportuno verificarne la sostenibilità e fattibilità anche attraverso stime quantitative degli incrementi dei fabbisogni sulla risorsa idrica ed impianti di depurazione, sul comparto energetico, sulla produzione dei rifiuti.

In particolare per quanto riguarda la gestione sostenibile della risorsa idrica, oltre ad una ricognizione delle reti ed impianti idrici esistenti dovrebbero essere preventivamente valutate le modalità di approvvigionamento e la copertura dei nuovi fabbisogni idrici ed in particolare per quegli interventi legati alla realizzazione "di nuovi insediamenti e/o alle modifiche della destinazione d'uso di insediamenti esistenti che comportino significativi incrementi dei prelievi idrici", nell'ottica della razionalizzazione delle reti di distribuzione e degli obiettivi generali di risparmio idrico. A tal proposito il RA riporta che "L'ammissibilità degli interventi risulta condizionata alla verifica della compatibilità del bilancio complessivo dei consumi idrici con le disponibilità reperibili o attivabili nell'Autorità idrica Toscana di riferimento", demandano tali valutazioni d'impatto sul bilancio idrico complessivo comunale alla fase di attuazione delle trasformazioni.

Si ritiene opportuno condurre, prima dell'approvazione delle varianti (e non rimandare alle fasi attuative), ulteriori e specifiche stime e indagini che documentino la sostenibilità degli interventi sia dal punto di vista ambientale che da un



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale della Presidenza
AREA DI C.TO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Settore Strumenti della programmazione
negoziata e della valutazione regionale

punto di vista tecnico-economico in accordo con l'Ente Gestore. Tali informazioni risultano infatti propedeutiche alla definizione dei necessari interventi per il completamento e l'adeguamento della rete acquedottistica, per il completamento della rete fognaria e per il potenziamento degli impianti di depurazione presenti sul territorio comunale.

A tal fine, si ritiene che le NTA del RU debbano essere integrate con indicazioni sulle performance ambientali alle quali dovrà attenersi il RU sia per gli interventi di nuove edificazioni che per quelli riguardanti il recupero e/o il cambio di destinazione d'uso di determinate aree, specificando in particolare "targets" e modalità per l'accumulo, il recupero e riutilizzo della risorsa idrica, per il risparmio idrico, per l'efficienza energetica dell'edificato, per l'introduzione di eventuali fonti rinnovabili nella produzione per autoconsumo (con tipologie impiantistiche ammesse nelle varie aree).

Allo stesso modo dovrebbe essere verificato preventivamente il maggior carico depurativo indotto dai nuovi insediamenti valutando le potenzialità e l'efficienza dei sistemi di depurazione presenti e condizionando l'eventuale adeguamento tecnico-dimensionale del sistema depurativo in caso di carichi eccedenti; il RA non fornisce informazioni conoscitive relative a stato ed efficienza degli impianti di depurazione presenti sul territorio.

Si rileva inoltre che le schede redatte non evidenziano gli indirizzi e le misure conseguenti gli esiti della valutazione per impedire, ridurre e/o compensare gli effetti ambientali rilevati e le condizioni di sostenibilità e compatibilità all'uso delle risorse. Si ricorda che ai sensi della lett. g dell' All. 2 LR 10/10 smi il RA deve contenere e dare specifica evidenza di tali informazioni.

Componente suolo e paesaggio

Per quanto riguarda il nuovo consumo di suolo sono stimati impatti di alta significatività considerando le rilevanti quantità edificatorie assunte dal PS in particolare per la funzione commerciale (medie e gradi strutture di vendita). Si ritiene opportuno, al fine di limitare nuovo consumo di suolo, in fase attuativa valutare alternative alle proposte individuate sia per le aree destinate alla funzione commerciale che per quelle destinate a standards, che consentano il risparmio di suolo ineditato e la migliore integrazione nel contesto, limitando al massimo gli impatti sulle componenti paesaggistiche presenti da preservare.

In linea generale, ai fini della salvaguardia e tutela delle risorse naturali, agro-ambientali e paesaggistiche presenti e maggiormente sollecitate si ritiene utile svolgere, per ciascuna componente ed elemento da tutelare e preservare (risorsa idrica, assetto del suolo, risorsa paesaggistica ecc.), una valutazione dell'efficacia del quadro prescrittivo di misure/interventi di mitigazione e compensazione implementato a seguito dell'esito dell'attuale fase di consultazione con gli SCA, in modo da fornire maggiori tutele a garanzia della sostenibilità ambientale futura dell'intervento proposto.

Inoltre, in relazione alle nuove previsioni, ed in particolare per quelle legate alla funzione commerciale, si ritiene che la valutazione degli effetti sulle risorse ambientali e paesaggistiche dovrebbe considerare la globalità degli interventi previsti ed essere approfondita in considerazione degli effetti cumulativi generati dalle previsioni, nell'ottica di operare in modo unitario e coordinato individuando le migliori opzioni/soluzioni e gli indirizzi specifici per la pianificazione e progettazione al fine della compatibilità e sostenibilità al consumo ed uso delle risorse presenti.

Sistema di monitoraggio

Il sistema di monitoraggio VAS individua un set di indicatori ambientali in grado di misurare, ad intervalli stabiliti, gli impatti, le variazioni ed i cambiamenti su quelle componenti ambientali sulle quali il PS ed il RU andranno ad incidere ed ad interferire sia in maniera positiva che in maniera negativa. Si evidenzia peraltro che l'art. 29 della LR 10/2010 smi specifica che devono essere individuati anche i soggetti, le responsabilità e le risorse finanziarie messe a disposizione a garanzia della sua attuazione. Si richiede l'implementazione del sistema di monitoraggio secondo quanto richiesto dalla LR 10/10.

Degli approfondimenti richiesti se ne potrà dar conto nella Dichiarazione di Sintesi con opportune indicazioni in merito, ai sensi di quanto previsto all'art. 27 della LR 10/10.

Il Dirigente Responsabile
Elvira Pisani

Istruttore: arch. Lisa Pollini
Tel. 055 4384906
email: lisa.pollini@regione.toscana.it

50127 Firenze, Piazza dell'Unità 1
Tel. 055 4382154 Fax 055 4384385

www.regione.toscana.it
Il documento è stato firmato da PISANI ELVIRA, Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
www.rete.toscana.it
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 13/01/2014

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs. 82/2005).

REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale



**Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale**

Settore Produzioni Agricole Vegetali

Prot. n. AOO-GRT
da citare nella risposta

Data

Allegati 1 di seguito

Risposta al foglio del
Prot. numero AOO - GRT/

Oggetto: Comune di Terranuova Bracciolini (AR) - D.C.C. n. 52 - 53 dell'11/11/2013 - variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico. Richiesta contributo istruttorio.

Alla Direzione Generale Governo del territorio

Settore Pianificazione del territorio

In merito alle delibere in oggetto di adozione di variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico del Comune di Terranuova Bracciolini (AR), si trasmette di seguito il contributo di questo Settore e del Settore Forestazione, promozione dell'innovazione e interventi comunitari per l'agroambiente.

**Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dr. Stefano Barzagli)**

Contributo istruttorio relativo al Comune di Terranuova Bracciolini (AR) – D.C.C. n. 52 - 53 dell'11/11/2013 - variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico.

Considerazioni specifiche agli aspetti agricoli.

Variante al piano strutturale:

Niente da segnalare

Variante al Regolamento Urbanistico

NTA:

Titolo IV “disciplina per la tutela e valorizzazione del territorio rurale – art. 45 “ norme riferite a tutto il territorio rurale” Paragrafo “destinazioni ammesse (attraverso il recupero dell’edificato esistente)”

Viene previsto il divieto assoluto alla realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici di tipo intensivo, anche nel caso di possibile riutilizzo dei fabbricati esistenti. Si suggerisce di valutare l’opportunità di una prescrizione di questo tipo estesa su tutto il territorio comunale, in considerazione della forte vocazione agricolo-zootecnica dell’area del Valdarno. In alternativa la realizzazione degli allevamenti potrebbe essere rinviata ad una valutazione caso caso.

Alla lettera f) “assetto culturale” viene previsto per l’intero territorio comunale l’obbligo di mantenimento delle colture tradizionali, con particolare riferimento alla vite e all’olivo. Si suggerisce di indicare tale obiettivo come auspicabile, ma non prescrittivo in senso assoluto, in quanto le scelte agronomiche culturali sono di esclusiva competenza degli imprenditori agricoli.

Referenti:

Marco Mirucci

Te1 055/4383713

e-mail: marco.mirucci@regione.toscana.it

Claudia Generosi

Te1055/4383782

e-mail: claudia.generosi@regione.toscana.it

Considerazioni specifiche agli aspetti forestali.

L’adozione della variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico del Comune Terranuova Bracciolini non comporta nessuna problematica per le materie di competenza del Settore Forestazione, Promozione dell’innovazione e interventi comunitari per l’agroambiente.

Referente:

Claudio Ciardi

Te1 055/4383696

e-mail: claudio.ciardi@regione.toscana.it

Il documento è stato firmato da BARZAGLI STEFANO; Dirigente/i dell’Amministrazione scrivente.

Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell’invio del documento in data 16/01/2014

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l’Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all’art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale delle politiche
ambientali, energia e cambiamenti climatici

SETTORE "TUTELA E GESTIONE DELLE
RISORSE IDRICHE"

Prot. n.
da citare nella risposta
Allegati

Data

Risposta al foglio del 22/11/2013
numero AOOGR1301466/N.060.020

Direzione Generale del Governo del territorio
Settore Pianificazione del territorio
c.a. Arch. Antonella Turci
SEDE

Oggetto: Variante al PS e al RU – Comune di Terranuova Bracciolini (Ar)

Si premette che nel Piano Straordinario Emergenza Idrica 2012 (All. 1 DPGR n. 142 del 4/7/2012) non è escluso che i Comuni del Valdarno Superiore possano essere interessati da situazioni di carenza idrica. Quindi si raccomanda di avere conferma dall'Autorità Idrica Toscana della disponibilità di risorsa idrica per le nuove previsioni urbanistiche.

Si ricorda di prestare particolare attenzione alla normativa relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento (cfr. anche il recente DPGRT 76/R/2012).

Si ribadiscono le principali disposizioni regionali in materia:

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R, inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:

I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:

- richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;
- individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale delle politiche
ambientali, energia e cambiamenti climatici

SETTORE "TUTELA E GESTIONE DELLE
RISORSE IDRICHE"

Prot. n.
da citare nella risposta
Allegati

Data

Risposta al foglio del 22/11/2013
numero AOGRT/301466/N.060.020

aggravio di approvvigionamento idrico;

- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;
- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori;
- progettare e realizzare le opere di fondazione in modo tale da non permettere infiltrazioni in falda;
- evitare situazioni, anche temporanee, di carenza idrica indotta dai lavori eventualmente predisponendo approvvigionamenti idrici alternativi.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(Ing. Franco Gallori)

VarRUePSterranuovaBr



Data 16/12/2013

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: Comune di Terranuova Bracciolini
Delibera C.C. n° 52 e 53 del 11/11/2013 di adozione variante al Piano Strutturale e al Regolamento urbanistico - Raccolta dati per monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'art. 13 comma 3 della legge regionale 1/2005

Alla Dirigente
Settore Pianificazione del
Territorio
Arch. Antonella Turci
Sede

Come risulta dalla comunicazione della Responsabile della Direzione Generale Governo del Territorio, Dott.ssa Maria Sargentini, inviata via PEC con prot. n.° **140526** del **27/05/2013**, il Comune è tenuto a fornire i dati urbanistici relativi al procedimento in oggetto.

Si rimanda, a tal fine, alle tabelle predisposte per raccogliere ed uniformare tali informazioni necessarie agli adempimenti di cui all' art. 13, comma 3, della L.R. 1/2005 relativo al monitoraggio degli effetti degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio.

Tali tabelle, in formato elettronico per la compilazione semi-automatica, possono essere scaricate dal Comune stesso dal sito della Regione Toscana al seguente indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/monitoraggiopit>. Le tabelle, una volta compilate, possono essere spedite dal Comune via mail a monitoraggio.ptu@regione.toscana.it a piano/variante definitivamente approvato/a. La richiesta di predisposizione delle tabelle avviene in fase di formazione del piano stesso, in occasione dell'invio dei contributi regionali, poiché si ritiene che esse costituiscano un utile riferimento per la definizione e la rendicontazione dei parametri quantitativi relativi al piano.

Per eventuali chiarimenti i Comuni possono scrivere a monitoraggio.ptu@regione.toscana.it oppure contattare:

- Arch. Massimo Basso 055.4383995
Responsabile P.O. Monitoraggio del PIT, degli strumenti urbanistici degli atti di pianificazione paesaggistica, della qualità del sistema insediativo e della competitività dei sistemi
- Geol. Pio Positano 055.4385299

Distinti saluti,

Il Responsabile della P.O.
Arch. Massimo Basso